



AII.7

**ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE
nell'ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE**

ACCORDO N. 2019-1-IT02-KA103-061206

Fra:

- 1.** Istituto di appartenenza: **Università degli Studi di Napoli Federico II**
Codice Erasmus: **I NAPOLI01**
Indirizzo completo: **Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli**
Numero di telefono: **+390812537108/100**
Numero di fax: **+ 390812537110**
Indirizzo di posta elettronica: international@unina.it

in prosieguo denominato "l'Istituto"
rappresentato da: **Magnifico Rettore Prof. Gaetano Manfredi**

e:

Cognome:
Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/struttura:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: **2019/2020**

Il Partecipante gode di:

- un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+
 un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (*zero-grant*)
 un periodo di mobilità con un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (a *zero-grant*)
 il supporto finanziario include un contributo per bisogni speciali

in prosieguo denominato/a il "**Partecipante**",

hanno concordato:

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "**l'Accordo**"):

Allegato I	Staff Mobility for Training Mobility Agreement¹
Allegato II	Condizioni generali
Allegato III	Note

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

¹ Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale di riferimento.



- 1.1.** L'Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un'attività di mobilità a fini di formazione nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2.** Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell'Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di formazione come descritto nell'Allegato I, sotto la propria responsabilità.
- 1.3.** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

- 2.1** Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
- 2.2** Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità:

Data di inizio	Data di fine

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l'Istituto/organizzazione ospitante:

Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante:	
Codice ERASMUS (se del caso):	Paese:

Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell'intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.

- 2.3** Il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. ____ giorni di attività. [Se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo comunitario Erasmus+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (*zero-grant*), tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 di viaggio].
- 2.4** La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività.
- 2.5** Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all'Articolo 2.4; se l'Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l'Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).
- 2.6** L'Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO

- 3.1** Il Partecipante riceve

Contributo per il supporto individuale	€
Contributo per le spese di viaggio	€

L'importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € ____ giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € ____ dal 15esimo giorno in poi.

L'importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell'Articolo 2.3, per l'importo giornaliero del contributo per il



supporto individuale del Paese di destinazione² e aggiungendo il contributo per il viaggio. Per i partecipanti a "zero-grant" il contributo per il viaggio è pari a zero.

- 3.2** Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
- 3.3** Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell'Unione.
- 3.4** Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
- 3.5** Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all'istituto di appartenenza (*in caso di personale proveniente da impresa all'Istituto ospitante*) e accettato dall'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1** Con riferimento all'Articolo 3.1, laddove il docente abbia presentato istanza nei termini previsti, il Partecipante riceve un pre-finanziamento rappresentante il 50% dell'ammontare massimo del contributo come specificato nell'Articolo 3.
- 4.2** Il saldo o l'intero rimborso verrà accreditato all'interessato entro i 60 gg. successivi alla presentazione della documentazione giustificativa.

ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

- 7.1** Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità a seguito di ricezione dell'invito a procedere alla sua compilazione.
- 7.2** Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.

ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 6.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 6.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia, in italiano)

Il Partecipante

nome/cognome/

Firma

Luogo e data

Per l'Istituto

nome/cognome/funzione

Firma

Luogo e data

² Disposizioni nazionali come da Allegato III.